

DECRETO-LEGGE N. 76 DEL 2020: IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Questo provvedimento, che segue i decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, interviene sulle **semplificazioni** in materia di contratti pubblici ed edilizia, sulla velocizzazione dei procedimenti amministrativi e l’eliminazione di adempimenti burocratici, nonché sulla ridefinizione delle responsabilità relative all’abuso di ufficio e al danno erariale. Vengono introdotte anche semplificazioni per favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione, mentre per le attività di impresa, la green economy, la tutela ambientale e lo sviluppo delle nuove tecnologie è previsto un pacchetto di misure che mirano ad avviare un importante processo di sburocratizzazione del Paese, in modo da poter **sostenere il sistema produttivo in questa fase di ripartenza dell’economia** attraverso procedure più snelle e veloci.

Il decreto interviene in **quattro ambiti principali**: con **semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia**, in particolare attraverso procedure per incentivare gli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione degli appalti sotto soglia e altre misure per la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici; con **semplificazioni procedurali e responsabilità**, attraverso disposizioni in materia di controllo erariale, enti locali e stato d’emergenza, organizzazione del sistema universitario, valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; con misure di **semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale**, mediante disposizioni sulla cittadinanza digitale, lo sviluppo dei sistemi informatici della pubblica amministrazione, l’innovazione e la strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico; con **semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy**, adottando un’ottica integrata e di lungo periodo, grazie alla razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale, agli interventi per la diffusione e il consolidamento di un sistema energetico sostenibile, alle misure per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico.

Si tratta, dunque, di un provvedimento che esce dalla logica emergenziale e che punta a rilanciare l’economia, a **liberare le energie produttive dalla tenaglia di una burocrazia troppo spesso farraginosa** e a **sbloccare le infrastrutture** di cui hanno bisogno il Paese per **tornare a crescere** in modo competitivo, i

*lavoratori per avere **più possibilità di occupazione** e tutti gli italiani per veder migliorare la **qualità della vita**.*

*Di seguito, ecco un **quadro delle principali misure** contenute in questo provvedimento.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (approvato dal Senato)" [AC 2648](#) – relatori **Umberto Buratti (PD)** per la Commissione la Commissione Ambiente e **Vittoria Baldino (M5S)** per la Commissione Affari Costituzionali – e ai [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale rispetto all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (art. 1)

Il primo articolo del provvedimento interviene in materia di procedure di **aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia europea**, con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle **procedure avviate fino al 31 dicembre 2021**. In questi casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a **quattro mesi** in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e l'avvio in ritardo dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità** del responsabile unico del procedimento per danno erariale e nel caso in cui siano imputabili all'operatore economico comportano la sua esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto per inadempimento.

Si prevede l'**affidamento diretto** per i lavori di **importo inferiore a 150 mila euro** e per i servizi e le forniture – compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione – di **importo inferiore a 75 mila euro**. Si prevede anche, tra le altre cose, la **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, graduato a seconda dell'importo del contratto e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento. Inoltre le stazioni appaltanti sono tenute a dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.

Da sottolineare che le disposizioni contenute in questo articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento della **gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali** diretti a sostenere l'**accesso al credito delle imprese**.

Incentivazione degli investimenti pubblici rispetto all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia (art. 2)

Si interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei **contratti pubblici pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria** con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle **procedure avviate fino al 31 dicembre 2021**. In questi casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di sei mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della **responsabilità** del responsabile unico del procedimento per danno erariale e nel caso siano imputabili all'operatore economico costituiscono causa della sua esclusione dalla procedura o della risoluzione del contratto per inadempimento.

Si prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore alle soglie europee**, mediante la **procedura aperta, ristretta** o – previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge – della procedura **competitiva** con negoziazione con termini ridotti sia per i settori ordinari sia per i settori speciali.

Prevista anche la possibilità di utilizzare la **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando – **per ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 – i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Questo con precedente **pubblicazione dell'avviso** di indizione della gara o di altro atto equivalente, nonché con il rispetto di un criterio di rotazione.

La procedura negoziata può essere utilizzata anche in caso di singoli **operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa** che, con riferimento a tali aree e prima della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un **accordo di programma** in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis)

Alle procedure di affidamento previste dai due precedenti articoli possono partecipare gli operatori economici anche in forma di **raggruppamenti temporanei**, considerando

come tale un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

Con l'obiettivo di semplificare il sistema delle verifiche antimafia si introducono **norme transitorie**, applicabili fino al **31 dicembre 2021**, che consentono alle pubbliche amministrazioni: di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata un'interdittiva; di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare un'interdittiva antimafia.

Si consente inoltre di eseguire le **verifiche antimafia** attingendo a tutte le banche dati disponibili e si demanda al Ministro dell'interno l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture. Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia, integrata dalla previsione di protocolli di legalità.

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (art. 4)

Si interviene sull'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, in materia di **procedure per la conclusione del contratto** di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto debba avere luogo **entro sessanta giorni** successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Inoltre, insieme a specifiche disposizioni processuali con riguardo al **contenzioso relativo alle procedure di affidamento** di cui agli articoli 1 e 2 di questo provvedimento, sono previste alcune modifiche alla **disciplina processuale** del cosiddetto "**rito appalti**", incidendo sui tempi di decisione.

Contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario (art. 4-bis)

Stabilite alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i **contratti pubblici** relativi all'erogazione di **servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero**.

Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 5)

Stabilite alcune disposizioni a carattere transitorio, **fino al 31 dicembre 2021**, applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di **sospensione dell'esecuzione** dell'opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento. La sospensione è in ogni caso disposta dal **responsabile unico del procedimento**. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori – per qualsiasi motivo, compresa la crisi o l'insolvenza dell'esecutore – non possa proseguire con il soggetto designato né con altra impresa del raggruppamento designato, la stazione appaltante, previo **parere del collegio consultivo tecnico**, dichiara la **risoluzione del contratto**.

Collegio consultivo tecnico (art. 6)

Prevista **fino al 31 dicembre 2021**, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, l'**obbligatoria costituzione** presso ogni stazione appaltante di un **collegio consultivo tecnico**. Questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Sono stabiliti inoltre dei limiti agli incarichi per i componenti e le decadenze in caso di ritardo nell'adozione di determinazioni e sono abrogate le disposizioni del decreto "Sblocca cantieri" che avevano recato la disciplina concernente l'eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7)

Per evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opera in esecuzione è prevista l'istituzione, a decorrere dal 2020, di un **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per il 2020 lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e per gli anni successivi è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio.

Disposizioni urgenti e modifiche in materia di contratti pubblici (art. 8, co. 1-7)

Prevista una serie di disposizioni in relazione alle **procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti pubblici** ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del **31 dicembre 2021**.

In relazione alle **procedure** disciplinate dal **Codice dei contratti pubblici** per le quali sia scaduto entro il **22 febbraio 2020** il termine per la presentazione delle offerte, si dispone che le stazioni appaltanti provvedano all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione **entro il 31 dicembre 2020**.

Si prevede che in relazione agli **accordi-quadro** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che siano efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti provvedano, **entro il 31 dicembre 2020**, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi-quadro o all'esecuzione degli stessi nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

Previste ancora, tra le altre cose, **proroghe di termini e modifiche** di alcune disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019, il cosiddetto **"Sblocca cantieri"**.

Valorizzazione dei beni culturali e dei servizi integrati nei luoghi di cultura (art. 8, co. 7-bis)

Si interviene sulla disciplina della **gestione indiretta** delle **attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici**, che può essere attuata anche attraverso **appalti pubblici di servizi**, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti. Si innova anche le **modalità di gestione dei servizi integrati** – vale a dire quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria – presso gli istituti e i luoghi di cultura.

Acquisto di beni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (art. 8, co.8)

Fino alla scadenza dello stato di emergenza viene affidata al **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale**, nonché dei beni strumentali, compresi gli **arredi scolastici**, per garantire l'**ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021** e il contrasto dell'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale (art. 8, co. 9)

Si consente al **Commissario straordinario** preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, di avviare le procedure di **affidamento dei contratti pubblici** necessari per dare attuazione ai **piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale**, anche **prima che siano**

disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario stesso.

Validità documenti unici di regolarità contributiva e documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera (art. 8, co. 10 e 10-bis)

Si prevede che la **proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC**, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **non sia applicabile** quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a **lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto legge**.

Si prevede anche, per le procedure oggetto del Codice dei contratti pubblici, che al DURC sia aggiunto il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, con riferimento allo specifico intervento.

Accelerazione degli interventi infrastrutturali e Commissari straordinari (art. 9)

Questo articolo contiene una serie di disposizioni finalizzate alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della **disciplina dei commissari** previsti dal decreto "Sblocca cantieri"; alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; all'attribuzione dei poteri dei commissari "Sblocca cantieri" a tutti i commissari per **opere pubbliche o infrastrutture**, salvo alcune eccezioni indicate.

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia (art. 10)

Si interviene con una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia al fine di **semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese**, nonché di assicurare il **recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio** esistente e lo sviluppo di processi di **rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo**. Previste poi **ulteriori disposizioni** concernenti una norma di interpretazione autentica in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, opere edilizie in regime di comunione e condominio, proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, posa in opera di elementi o strutture amovibili, rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del

2016 e norme in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (art. 11)

Si prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali possano trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle **gestioni commissariali**, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla **ricostruzione** e al **sostegno** delle verificatisi sul territorio nazionale.

Disposizioni sul sisma del 2012 (art. 11, co. 3-ter)

Si posticipa al **31 dicembre 2021**, rispetto al 31 dicembre 2020, il termine entro cui utilizzare i **finanziamenti agevolati** previsti in relazione al **sisma del 2012**.

Disposizioni sul sisma Centro Italia del 2016-2017 (art. 11-bis)

Modificata la disciplina sulla **ricostruzione pubblica** per i territori colpiti dagli **eventi sismici dell'Italia centrale iniziati il 24 agosto 2016**, al fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, prevedendo in particolare che l'invito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara. La norma estende tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Si differisce inoltre al 30 novembre 2020 il termine della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione degli edifici inagibili.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

Modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (art. 12)

Si interviene con alcune **modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo** (legge n. 241 del 1990), allo scopo di **semplificare e accelerare l'azione amministrativa**.

In primo luogo si integra l'articolo 1 della suddetta legge disponendo che i **rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione** siano improntati al **principio della collaborazione e della buona fede**.

Alcune misure riguardano i termini del procedimento amministrativo e prevedono l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere **pubblici** – mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” – **i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti** e per le pubbliche amministrazioni statali l'obbligo di **aggiornare i termini dei procedimenti** di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata. Per incentivare il rispetto dei termini procedurali e per garantire la **piena operatività dei meccanismi di silenzio-assenso** viene poi stabilita l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine. Altre disposizioni introducono misure volte a **favorire e a rafforzare l'uso della telematica** nel procedimento amministrativo. Si interviene infine in materia di **autocertificazione** per aggiornare la normativa e valorizzarne l'applicazione.

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (art. 13)

Prevista una **procedura di conferenza di servizi straordinaria**, utilizzabile **fino al 31 dicembre 2021**. In questo tempo determinato le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

Disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori (art. 14)

Allo scopo di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, si dispone che nel caso in cui gli atti normativi statali introducano un **nuovo onere che non trova compensazione** con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è **qualificato come fiscalmente detraibile**, aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 8 della legge n. 180 del 11 novembre 2011 (il cosiddetto **statuto delle imprese**) che contiene il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.

Agenda per semplificazione, ricognizione procedimenti amministrativi e modulistica standardizzata (art. 15)

Definite ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'adozione di un' **Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023** entro il 30 ottobre 2020; al completamento della **ricognizione dei procedimenti amministrativi** da parte dello Stato, le Regioni e le autonomie locali – sentite le associazioni imprenditoriali e sentiti gli ordini e le associazioni professionali – finalizzata ad individuare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplificazione; all'estensione dell'ambito di applicazione della **modulistica unificata e standardizzata**.

Referendum 20 e 21 settembre: voto più semplice per gli italiani all'estero (art. 16)

Previste alcune disposizioni che intervengono sulle procedure relative al **voto degli italiani all'estero** per il **referendum** confermativo sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei seggi parlamentari del **20 e 21 settembre 2020**.

Codice alfanumerico unico per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 16-*quater*)

Prevista l'**istituzione di un codice alfanumerico unico** per l'individuazione del **contratto collettivo nazionale di lavoro**, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego competenti in materia di rapporti di lavoro e delle comunicazioni mensili Uniemens all'Inps.

Produzione sostanze attive per medicinali sperimentali (art. 16-*quinquies*)

Viene **ampliato l'ambito delle produzioni di sostanze attive**, destinate esclusivamente alla produzione di **medicinali sperimentali – per uso umano** – che non richiedano una specifica autorizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Stabilità finanziaria degli Enti locali (art. 17)

Si dispone il **rinvio di termini** e la **temporanea disapplicazione di disposizioni** nell'ambito della **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli Enti locali**.

In particolare, a causa della emergenza COVID-19, si rinvia al **30 settembre 2020** il **termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale** degli Enti locali; **si sospende fino al 30 giugno 2021** l'applicazione della **procedura** che conduce alla deliberazione di **dissesto**, in caso di mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine previsto dall'articolo 243-*bis*, comma 5 del TUEL, chiarendo che per sospendere la procedura è sufficiente che l'ente abbia **presentato un piano di riequilibrio** tra il 31 dicembre 2017 e il 31 gennaio 2020, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti, **ovvero lo abbia riformulato o rimodulato** nello stesso periodo; **si sopprimono due norme della legge di bilancio per il 2018** nelle quali sono definite le condotte degli enti locali che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, le quali comportano l'applicazione della procedura che può condurre alla deliberazione di dissesto.

Soppressa la disposizione che limitava il potere di ordinanza dei sindaci durante l'emergenza sanitaria (art. 18)

Viene **restituita ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza** previsti dall'ordinamento vigente prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da COVID-19.

Semplificazioni riguardanti il sistema universitario (art. 19)

Si dispone una serie di misure di **semplificazione** in materia di organizzazione del **sistema universitario** e a tal fine si modifica in più punti la legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Si stabilisce inoltre una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio, e si modifica la disciplina – finora di natura regolamentare – che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 20)

Introdotte disposizioni a favore del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco**, allo scopo di arrivare ad una **valorizzazione retributiva del personale**, ridefinendo per questo, per il biennio 2020-2021 e a regime dal 2022 in poi, le componenti fisse del trattamento economico, ossia lo stipendio, l'indennità di rischio e mensile e l'assegno di specificità.

Responsabilità erariale (art. 21)

Si interviene in materia di **responsabilità amministrativa-contabile**: oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, si limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.

Interventi sui controlli concomitanti della Corte dei conti (art. 22)

Si interviene sulla disciplina dei **controlli concomitanti della Corte dei conti**, vale a dire dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle **gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento**, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali o di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei “principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale”. In tali casi, il risultato dell'accertamento è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini

della **responsabilità dirigenziale** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001.

Modificata la disciplina del delitto di abuso di ufficio (art. 23)

Viene **modificata** la **disciplina** del delitto di **abuso di ufficio** circoscrivendo l'ambito di applicazione: per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto.

SEMPLIFICAZIONI PER SOSTEGNO E DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali (art. 24)

L'articolo 24 prevede **un'ampia serie di disposizioni**, riguardanti l'estensione dell'ambito del **diritto di accesso digitale**, il **domicilio digitale**, gli **indici nazionali dei domicili digitali** (con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto), il **sistema pubblico di identità digitale (SPID)** e la **carta d'identità elettronica**; l'identità digitale quanto a verifica ed effetti, i gestori dell'identità digitale accreditati.

Si prevede, tra l'altro, che dal 28 febbraio 2021 le amministrazioni pubbliche utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri **servizi in rete** tramite **applicazione su dispositivi mobili** attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'**applicazione IO**).

Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli Enti locali (art. 24-bis)

Si dispone che i Comuni assicurino l'interoperabilità degli **strumenti di pagamento elettronico dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico** di linea all'interno dei rispettivi territori, anche attraverso convenzioni con soggetti privati per realizzare piattaforme digitali.

Conservazione documenti informatici e gestione identità digitale (art. 25)

Si interviene allo scopo di semplificare la disciplina in materia di **conservazione dei documenti informatici** e sulla **gestione dell'identità digitale**. Si modifica per questo il Codice dell'amministrazione digitale, in particolare là dove prevede che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa o affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti pubblici o privati accreditati. Si prevede così, con questo intervento, che la conservazione dei documenti informatici da parte di soggetti esterni all'amministrazione interessata debba uniformarsi – nel rispetto della disciplina europea – alle **Linee guida** contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice, nonché ad un **regolamento**, le une come l'altro adottati dall'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)**. Il regolamento determina i criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, affinché sia assicurata la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Le Linee guida determinano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione, che i soggetti conservatori debbono possedere.

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 26)

Si disciplina la **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione**, prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2020, affidando il suo sviluppo alla società pubblica PagoPA Spa, tramite affidamento non più alla società Sogei, ma a Poste Italiane.

Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari (art. 27)

Introdotte misure per la **semplificazione** e la **diffusione** della **firma elettronica avanzata** e dell'**identità digitale** per l'**accesso ai servizi bancari**, modificando a tal fine il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Si interviene in particolare sulle procedure di **verifica dell'identità** dell'utente ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata individuando tre strumenti alternativi di identificazione per l'effettuazione di tale verifica: le **credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata** all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e **finanziario**; il **Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)** basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica; la **carta di identità elettronica**.

Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale (art. 28)

Si interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'**indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, da utilizzare per la ricezione di **comunicazioni e notificazioni**. Si prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Prevista, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.

Favorito l'accesso dei disabili agli strumenti informatici e realizzata una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione (art. 29)

Introdotte misure per favorire l'**accesso delle persone con disabilità** agli **strumenti informatici**, estendendo gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Introdotte anche disposizioni per la **piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione** dei titolari di contrassegni, modificando a tal fine la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e la legge n. 145 del 28 dicembre 2018.

Semplificazioni in materia anagrafica (art. 30)

Modificato l'articolo 62 – riferito all'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** – del **Codice dell'amministrazione digitale**, insieme anche ad alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente.

Semplificazione in materia di autocertificazione (art. 30-bis)

Si estende a tutti i soggetti privati, a prescindere dal loro consenso, l'applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) che disciplinano la **produzione di atti e documenti**.

Disposizioni per lo sviluppo dei sistemi informativi e per l'utilizzo del digitale nell'azione delle pubbliche amministrazioni (art. 31)

L'articolo 31 contiene diverse disposizioni, a cominciare da quelle che incidono sull'articolo 12 del Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni

attinenti al **lavoro agile** (il cosiddetto *smart working*), per proseguire con quelle riguardanti l'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** – cui è affidato un ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni e di supporto della Presidenza del Consiglio per lo svolgimento della funzione di coordinamento informatico delle amministrazioni, di indirizzo, programmazione, monitoraggio, consulenza e vigilanza – nonché il **difensore civico digitale**.

Altre disposizioni escludono le **centrali di committenza** – in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e la **Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale**, istituita presso il Ministero dell'interno, alla quale è attribuito il compito di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero stesso e delle Prefetture.

Viene infine attribuito a **Sogei** un ruolo da "*innovation procurement broker*" (**intermediario nel settore dell'innovazione**), allo scopo di escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico della stessa Sogei nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa – e regolamentazione – degli *innovation broker* operanti nel settore pubblico.

Codice di condotta tecnologica ed esperti (art. 32)

Si prevede, mediante l'introduzione di un apposito articolo entro il Codice dell'amministrazione digitale, un **codice di condotta tecnologica**, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Finalità del codice è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di **esperti** di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.

Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (art. 33)

Riguardo alla **disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni**, si predispone un meccanismo "sanzionatorio" per i dirigenti responsabili di inadempimento. Si dispone anche, circa un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere

disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti.

Piattaforma digitale nazionale dati (art. 34)

Si riscrive l'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, che ha disciplinato la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. Grazie a tale riscrittura si giunge ad **una più puntuale determinazione della Piattaforma**, quanto a definizione giuridica e modalità operativa.

Centri elaborazione informazioni della pubblica amministrazione (art. 35)

Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla **razionalizzazione** e al **consolidamento** dei loro **Centri di elaborazione delle informazioni (CED)**. Alle amministrazioni pubbliche viene fatto obbligo di "migrazione" dei loro CED, perseguendo una maggiore diffusione di soluzioni *cloud*, disciplinando le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (art. 36)

Definito un **procedimento autorizzatorio speciale** – facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico – per le **attività di sperimentazione** condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla **trasformazione digitale** ed alla **innovazione tecnologica**. Destinatarie della disposizione sono dunque le imprese che intendano sperimentare iniziative legali e innovative in ambito tecnologico e di digitalizzazione.

Favorito l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti (art. 37)

Si interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata digitale** al registro delle imprese, prevedendo che questo avvenga entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza; si disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi; si abroga la vigente disciplina relativa

all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni; si disciplina anche la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

Semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio (art. 37-bis)

Si dispone che il deposito, presso la cancelleria del magistrato competente, delle istanze riguardanti la **liquidazione dei compensi** spettanti **ai difensori d'ufficio** o a quelli che operano in regime di **gratuito patrocinio** avvenga **esclusivamente secondo le modalità telematiche**.

SEMPLIFICAZIONI PER ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Semplificazioni per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 38)

Introdotte diverse **misure di semplificazione** per il **dispiegamento** delle **reti di comunicazione elettronica** sia per quanto riguarda le **reti in fibra ottica** sia per quanto riguarda le **reti mobili di telecomunicazioni**, con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale.

Introdotte anche specifiche disposizioni di **semplificazione** per gli **impianti di telefonia mobile temporanei** nonché per l'utilizzo degli **impianti in banda cittadina** e per l'installazione degli **impianti di videosorveglianza** utilizzati dagli Enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza. È stata disposta la **soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche** ed è previsto infine un **divieto** per i **sindaci** di introdurre **limitazioni** generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e **modifiche ai limiti previsti** per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo (art. 38-bis)

Per far fronte alle ricadute economiche negative per il settore **dell'industria culturale** conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sostituisce **in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021** ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per **l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino**

determinate caratteristiche, con la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Semplificata la “Nuova Sabatini” (art. 39)

Introdotta alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese, la cosiddetta “**Nuova Sabatini**”: si **innalza la soglia** entro la quale il **contributo statale** in conto impianti è erogata **in un’unica soluzione** e inoltre **si semplifica** e si rende più efficace **la misura per le imprese del Mezzogiorno**, prevedendo un decreto del Mise, di concerto con il Mef, per la definizione di specifiche modalità operative e l’erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Modifiche alla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" (art. 39-bis)

Integrata e modificata la disciplina della **Piattaforma telematica «Incentivi.gov»**, disponendo che essa debba **promuovere la conoscenza** di tutte le misure di incentivazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico e **migliorare la trasparenza e la comprensione** delle procedure di accesso e di erogazione degli **incentivi**.

Semplificate le procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi (art. 40)

Questo articolo, oltre a semplificare il procedimento di **cancellazione** delle imprese individuali e delle società di persone dal **registro delle imprese**, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. Oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle *start up* innovative e delle piccole e medie imprese innovative, la disposizione interviene anche in materia di enti cooperativi.

Semplificato il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e ridotti gli oneri informativi a carico delle P.A. (art. 41)

Introdotti **nuovi adempimenti informativi** relativi al **Codice unico di progetto (Cup)** in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano **progetti di investimento**. Assegnata al finanziamento delle attività del **Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Mip)** una quota pari a 900 mila euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, compreso il coordinamento del Cipe. Si stabilisce che i sistemi di gestione e il controllo dei **Piani di sviluppo e coesione** siano

improntati a criteri di **proporzionalità e semplificazione**. Si interviene, infine, sulla procedura di esame della comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali prevista dalla cosiddetta **clausola del 34 per cento** per le regioni del **Mezzogiorno**.

Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 42)

Con l'articolo 42 si interviene in materia di attività del **Comitato interministeriale per la programmazione economica**. Si modifica l'articolo 1, comma 15, del decreto "Sblocca cantieri", prevedendo **l'estensione anche al 2021 e al 2022 dell'applicazione della disposizione** che ha disciplinato l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE relativi alle **infrastrutture strategiche**, prevedendo che le varianti da apportare ai progetti definitivi siano **approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore**, nel caso non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato e **dal CIPE**, in caso contrario. Si interviene poi sull'articolo 202 del **Codice dei contratti pubblici** in materia di **finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie**, prevedendo che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei **sistemi di trasporto rapido di massa**, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della stessa opera. Sempre al Codice dei contratti pubblici si aggiunge una disposizione in base alla quale sono **approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio** in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno. Si interviene anche sulla **normativa contabile** – che stabiliva la trasmissione in via telematica alle Camere da parte dei CIPE delle proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione o dalla adozione – prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, una **relazione** concernente **l'attività e le deliberazioni del CIPE** adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di **sviluppo sostenibile**.

Semplificazioni in agricoltura (art.43)

Introdotte diverse disposizioni volte a **semplificare** taluni **procedimenti amministrativi in ambito agricolo**: si prevede che il **Sistema informativo agricolo**

nazionale (Sian) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali; si apportano modifiche alla **normativa in materia di controlli coordinati** nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche e modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad adempiere; si interviene sul **testo unico del vino**, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita; si inserisce, **in materia di sanzioni** in caso di sospensione o esclusione dal **metodo di produzione biologica**, una deroga all'applicabilità delle stesse; si introduce la **comunicazione individuale**, al posto dell'attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell'Inps, in caso di **riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative** intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale; si dà facoltà di **evidenziare il luogo di produzione** per i prodotti agricoli e alimentari somministrati nell'ambito dell'attività agrituristica e di somministrazione commerciale di cibi e bevande; si consente di **derogare alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci** che devono essere riportate in etichetta per le produzioni che aderiscono al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" o altri sistemi di certificazione volontari conformi agli standard internazionali di sostenibilità.

Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori (art. 43-quater)

Modificate le condizioni previste per la concessione dei benefici a favore delle **aziende agricole condotte dai giovani** che subentrano nella gestione di altre aziende agricole, al fine di facilitare il **ricambio generazionale**. Viene estesa la possibilità di richiedere oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un **contributo a fondo perduto**, attualmente previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili del Mezzogiorno.

Misure a favore degli aumenti di capitale (art. 44)

Introdotte alcune disposizioni efficaci fino al **30 giugno 2021**, volte a rendere **più rapide le deliberazioni** concernenti l'**aumento di capitale nelle società** – comprese le società a responsabilità limitata – tramite l'abbassamento del quorum richiesto. Altre disposizioni riguardano il **diritto di opzione**, riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si introducono inoltre alcune precisazioni in merito alle **azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione** e un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un'apposita relazione devono indicare le ragioni dell'esclusione della limitazione del diritto di opzione.

Semplificazione criteri per la qualificazione delle PMI quotate (art. 44-bis)

Viene meno uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene **eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato**, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.

Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia (art. 45)

Viene **prorogato al 31 dicembre 2020** il termine della **restituzione del prestito di 400 milioni di euro**, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario.

Semplificazioni in materia di Zone economiche speciali (art. 46)

Si interviene sulla disciplina delle **Zone economiche speciali (Zes)**, per definire i **poteri dei Commissari straordinari del Governo** che presiedono i Comitati di indirizzo, attribuendo loro quello di **coordinamento** ed **impulso**, nonché di **rappresentanza** del Comitato di indirizzo. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito del **Piano di Sviluppo Strategico** delle Zes e a promuovere la sottoscrizione di appositi **protocolli e convenzioni** tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell'**Agenzia per la Coesione territoriale**, la quale provvede a tali compiti con le risorse previste a legislazione vigente. Al Commissario straordinario vengono anche affidati ulteriori compiti di impulso ai fini del **coordinamento tra gli sportelli unici e lo Sportello unico amministrativo**. Si interviene, infine, sulla disciplina inerente alla creazione di **aree doganali intercluse** all'interno delle Zes regionali o interregionali.

Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (art. 47)

Si punta a **velocizzare** la realizzazione degli **interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione** e degli **investimenti** comunque finanziati dalle **risorse del bilancio europeo**, attraverso una **accelerazione dei procedimenti amministrativi** relativi ad atti ed attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse.

Disposizioni riguardanti il settore portuale (art. 48)

Previste misure di **semplificazione** delle **procedure di autorizzazione** delle **opere da realizzare nelle aree portuali**, ai dragaggi e alla ripermimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità. Previste anche nuove disposizioni in materia di revoca del mandato del Presidente e di scioglimento del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale, con la precisazione della modalità di esecuzione dei dragaggi nei bacini portuali anche se non rientranti tra i siti da bonificare di interesse nazionale.

Introdotte alcune modifiche relative al **finanziamento** degli **interventi** per sviluppare la **logistica portuale**, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei **nodi del Meridione**. Prevista inoltre la ridefinizione del rapporto con [UIRnet](#), la Piattaforma logistica nazionale digitale, per il completamento e l'implementazione della **rete immateriale degli interporti**.

Introdotte disposizioni volte a sostenere il **settore croceristico**, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo.

Zona logistica semplificata (art. 48-quinquies)

Introdotte disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate, autorizzando ad istituire una **seconda ZIs** qualora in una regione ricadano più autorità di sistema portuale e nell'ambito di una di tali autorità ricadano scali siti in regioni differenti. In queste nuove ZIs non si applicano le agevolazioni relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone economiche speciali commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (art. 49)

Si opera una **revisione complessiva** della disciplina del sistema di **monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti** e opere similari su **strade e autostrade**. Questa disciplina viene inoltre integrata con la previsione di **linee guida per il mantenimento in sicurezza** sia per ponti, viadotti e opere similari per le gallerie della rete stradale e autostradale. Ulteriori disposizioni puntano a disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.

Modifiche in materia di licenze taxi e autorizzazioni Ncc (art. 49, co. 5-bis)

Si interviene in materia di rilascio delle **licenze taxi e delle autorizzazioni Ncc** estendendo tale possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la **disponibilità ad uso noleggio a lungo termine** del veicolo o natante.

Modifiche al codice della strada (art. 49, co. 5-ter – 5-duodecies)

Introdotte diverse **modifiche al Codice della strada**, riguardanti la definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche; la possibilità dei Comuni di istituire il doppio senso ciclabile; il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta; la semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, Ncc e veicoli di linea nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida. Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi. Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini – in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione – nonché in materia di segnaletica stradale.

Rilascio del documento unico di circolazione (art. 49-bis)

Prevista la facoltà dell'intestatario del veicolo di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del **documento unico di circolazione**, previo pagamento di un contributo.

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (art. 50)

L'articolo 50 interviene sulla disciplina in materia di **Valutazione di impatto ambientale (VIA)** contenuta nella seconda del Codice ambientale – decreto legislativo n. 152 del 2006 – con modifiche volte a perseguire principalmente l'**accelerazione delle procedure**, soprattutto tramite una **riduzione dei termini previgenti** e la **creazione di una disciplina specifica** per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea. Ulteriori modifiche riguardano la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale; il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS (Valutazione ambientale strategica); la fase di avvio del procedimento di VIA; la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA; la trasmissione all'autorità competente e la successiva pubblicazione della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse; la disciplina degli scarichi di acque

termali; il supporto e la formazione del personale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Accelerazione processi amministrativi per attività infrastrutturali (art. 50-bis)

Si interviene sull'articolo 119 del Codice del processo amministrativo – decreto legislativo n. 104 del 2010 – al fine di assoggettare al **rito abbreviato** le **controversie** relative all'**autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche**, nonché le controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla Valutazione ambientale strategica (VAS), alla verifica di assoggettabilità e alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del Codice dell'ambiente ai provvedimenti che definiscono l'intesa Stato-Regione.

Semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche (art. 51)

Introdotta diverse disposizioni finalizzate ad **accelerare** e **semplificare** le **procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche**, relative agli interventi sulle **infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche** esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.

Semplificazioni delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (art. 52)

Introdotta l'art. 242-ter nel Codice dell'ambiente, così da **ampliare e semplificare** la realizzazione di determinati **interventi in aree** incluse nel perimetro di terreni che sono **oggetto di bonifica**, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando conseguentemente quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del decreto "Sblocca Italia" sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di determinate opere.

Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 52-bis)

Si prevede che le procedure **semplificate** di **dismissione** continuino ad applicarsi anche agli impianti di **distribuzione dei carburanti** che **cessano definitivamente** l'attività di **vendita** entro il **31 dicembre 2023** – in luogo dell'attuale riferimento al

triennio dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza – salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

Semplificazione delle procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale (art. 53)

Si introduce, intervenendo sull'articolo 252 del Codice dell'ambiente in materia di **bonifiche** dei **Siti di interesse nazionale** (SIN), una procedura preliminare che consente l'effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui nel caso si riscontri un superamento delle contaminazioni si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente o in caso di inerzia di quest'ultimo dell'ISPRA. Si prevede anche un *iter* alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi. Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo – escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque – secondo determinate condizioni e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cosiddetti siti "orfani". Si interviene per disciplinare gli interventi dei soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di bonifica e in materia di oneri reali e di transazioni finanziarie gravanti sui SIN. Si individua quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli) e si interviene in materia di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale.

Semplificazioni in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54)

Viene modificata la disciplina sulle attribuzioni dei Presidenti delle Regioni subentrati ai commissari straordinari in materia di interventi per ridurre il **rischio idrogeologico** e si consente lo svolgimento di **Conferenze di servizi con modalità telematiche** ai fini della programmazione relativa al **Piano di interventi** per mitigare il **dissesto idrogeologico**. Vengono attribuite alcune facoltà alle **Autorità distrettuali di bacino**, nelle more dell'adozione dei **piani stralcio contro il dissesto idrogeologico** (PAI), proponendo di attribuire tali facoltà al Segretario generale delle autorità distrettuali di bacino. Si delineano infine alcuni adempimenti per le occupazioni di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree che occorrono per la realizzazione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario.

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (art. 55)

Si interviene sulla legge del 6 dicembre 1991, vale a dire **la legge quadro sulle aree protette**, con modifiche relative alla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

Disposizioni in materia di impianti sportivi (art. 55-bis)

Si dispone che per la realizzazione degli **interventi sugli impianti sportivi** previsti dalla legge n.96 del 21 giugno 2017 si può procedere anche in **deroga** alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, pur nel rispetto della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, individuati con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (art. 56)

Con questo articolo vengono introdotte disposizioni volte a **semplificare e razionalizzare** i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli **impianti a fonti rinnovabili**, si prevedono meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e si interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili.

Più semplice la realizzazione e il funzionamento di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 57)

Si definisce e si disciplina la realizzazione di **infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici** in **apposite aree di sosta**, sia aperte al pubblico – stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio – sia in aree private, prevedendo **semplificazioni** per la loro realizzazione. Nei casi di infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica. In caso di sosta nelle apposite aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Si consente infine la trasformazione dei veicoli in veicoli ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a trazione elettrica.

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (art. 58)

Si consente di perfezionare **accordi intergovernativi** nei quali **l'Italia** sia **parte attiva** del **trasferimento** ad altri Stati membri dell'Unione Europea di una quota del proprio **surplus di produzione di energia da FER (Fonti di energia rinnovabile)** rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 e in vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema.

Meccanismo dello scambio sul posto "altrove" (art. 59)

Si interviene sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello **scambio sul posto** cosiddetto "**altrove**". Lo "scambio sul posto" è una forma agevolata di accesso al mercato per soggetti che oltre a consumare energia abbiano anche il ruolo di produttore di energia, in particolare da fonti rinnovabili. Questi soggetti possono immettere in rete l'energia prodotta in eccesso dai propri impianti e prelevare dalla stessa rete l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni, con una forma compensativa sotto il profilo finanziario, posto che il prezzo dell'energia immessa è più basso di quella prelevata. Lo "scambio sul posto altrove" vuol dire che non sussiste un obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. È in sostanza sufficiente la coincidenza della intestazione delle utenze, per cui si può produrre energia in un edificio e prelevare in forma agevolata in altro edificio o struttura dello stesso soggetto.

Semplificati i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (art. 60)

Sono **autorizzate** le **infrastrutture** di rete facenti parte della **rete nazionale** di trasmissione dell'**energia elettrica** e della **rete nazionale** di trasporto del **gas naturale**, anche nelle more della approvazione del primo **Piano decennale di sviluppo** delle rispettive reti in cui sono state inserite. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica possono essere sottoposte al **dibattito pubblico** secondo le modalità previste dalla normativa interna ed europea. Si interviene sulla disciplina relativa alla predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Si modificano alcuni aspetti di dettaglio della disciplina secondaria in materia di espropriazione per pubblica utilità, con riferimento alla delega dei **poteri espropriativi** per **opere di minore entità**, alla **verifica preventiva dell'interesse archeologico** per le infrastrutture energetiche lineari e al regime autorizzatorio dei rifacimenti di metanodotti esistenti, a determinate condizioni. Si integra la vigente disciplina riguardante le **ricostruzioni** di linee aeree esistenti che sono sottoposte, a determinate condizioni, al regime di **inizio attività**,

fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica. Infine, tra le altre cose, si modificano alcuni profili della disciplina relativa agli oneri di **stoccaggio di gas naturale**.

Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 60-bis)

Si disciplinano l'individuazione di aree da destinare allo **stoccaggio geologico di biossido di carbonio**, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, i progetti sperimentali di esplorazione e la possibile stipula di appositi contratti di programma.

Semplificati i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (art. 61)

Prevista l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico delle linee guida nazionali per la **semplificazione dei procedimenti autorizzativi** riguardanti la costruzione e l'esercizio delle **infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione**. Le linee guida assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una **autorizzazione unica** comprendente tutte le opere indispensabili per l'esercizio delle infrastrutture. Si prevede che le Regioni adeguino le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida e che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica venga altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (art. 62)

Si innova la disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica: definendo gli interventi di **modifica sostanziale** di impianto esistente i quali sono soggetti all'**autorizzazione unica**, mentre tutti gli altri interventi sono considerati **modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante**, così che la loro esecuzione è subordinata alla **solà comunicazione preventiva** al Mise; subordinando ad una **segnalazione certificata di inizio attività (Scia)** la realizzazione degli interventi concernenti **nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti**, da effettuare all'interno dell'area di centrale non connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti; descrivendo le diverse procedure di realizzazione degli impianti di **accumulo elettrochimico** funzionali alle esigenze del **settore elettrico**.

Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 62-ter)

Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di **economicità** della gestione delle **concessioni di coltivazione di idrocarburi**, si stabilisce che l'ammontare annuo complessivo del **canone di superficie** dovuto per **tutte** le concessioni in titolo al **singolo** concessionario non possa superare il **3 per cento** della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. I maggiori oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta sono pari a **3 milioni di euro** a decorrere dal 2020 e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per esigenze indifferibili.

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini raccolta acque (art. 63)

Viene affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) – di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – il compito di elaborare un **programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano**, in coerenza con gli obiettivi dello **sviluppo sostenibile** fissati dall'ONU per il 2030, del *Green new deal* europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030.

Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Mipaaf, il Ministro approva un **Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi**, di manutenzione, anche ordinaria, dei **canali irrigui primari e secondari** e di adeguamento funzionale delle **opere di difesa idraulica**. Le risorse necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche.

Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari (art. 63-bis)

Si modifica l'articolo 30-*bis* del decreto legge n. 23 del 2020, il cosiddetto "decreto liquidità", in materia di **rifiuti sanitari**, introdotto al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, che sono soggetti al regime dei rifiuti urbani, **eliminando** da tale norma il **limite temporale** della vigenza solo **fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria**.

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *Green new deal* (art. 64)

Si prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili – la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 – possano riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di **Green deal** europeo: progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'**economia pulita e circolare** e ad integrare i cicli "produttivi" con **tecnologie a basse emissioni** per la produzione di **beni e servizi sostenibili**; progetti tesi ad accelerare la transizione verso una **mobilità sostenibile e intelligente**, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della **mobilità multimodale automatizzata e connessa**, idonei a **ridurre l'inquinamento** e l'entità delle **emissioni inquinanti**, anche attraverso lo sviluppo di **sistemi intelligenti di gestione del traffico**, resi possibili dalla digitalizzazione.

Si prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di **2.500 milioni di euro** per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a **200 milioni di euro**, sarà subordinato alla **decisione** assunta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Sulle **obbligazioni** di quest'ultima derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso**, la cui operatività sarà registrata dalla stessa SACE S.p.A. con **gestione separata**. Per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il **Green New Deal** istituito dalla legge di bilancio 2020 sono **interamente** destinate alla **copertura** delle **garanzie dello Stato** previste sulle **obbligazioni** di SACE S.p.A.

Si prevede inoltre che le **garanzie** concesse dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il **Green new deal** possano riguardare il sostegno di programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato realizzati anche con l'intervento di **università e organismi privati di ricerca**, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili.

Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione (art. 64-bis)

Si prevede, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dalla vigente normativa regolamentare, che i **proprietari dei serbatoi di Gpl** di qualsiasi capacità **comunichino ad Inail**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i **dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica** tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.